

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 marzo 2024, utilizzando il sistema di videoconferenza si sono incontrati ed hanno definito il presente Accordo:

Enel SpA, in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, rappresentata dai Sigg.: Cesa, Forte, Zucchi, Stellato, Chianese, Pastorelli, Centorbi

e

le Organizzazioni sindacali nazionali

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Testa, Froli, Marras, Mazzucotelli, Spitale, Ottaviani, Ronci, Saotta

UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Piras, Pantò, Cozzolino

Premesso che

- in coerenza con le intese tra le Parti nel mese di dicembre 2023 – in attuazione del Verbale del 20 dicembre 2022 - i competenti Organi dell'ARCA e del FISDE hanno deliberato l'intendimento elettorale (rispettivamente il 21 e 22 dicembre 2023), con fissazione del termine di presentazione delle liste dei candidati al 22 aprile 2024;
- in relazione all'introduzione in via sperimentale della possibilità di votazione anche in modalità elettronica, è condivisa l'esigenza di un aggiornamento dei Regolamenti elettorali ARCA e FISDE, definiti con Verbale di Accordo del 6 febbraio 2019;

le Parti, in qualità di Fonti istitutive di ARCA e FISDE, convengono su quanto segue

1. I Regolamenti per le elezioni degli Organi ARCA e FISDE sono definiti secondo i testi allegati al presente Verbale, di cui fanno parte integrante e sostanziale.
2. Le elezioni 2024 per il rinnovo degli Organi sociali ARCA e FISDE si svolgeranno – in deroga al punto 3.8 (Data elezioni) dei rispettivi Regolamenti elettorali - nei giorni 28, 29 e 30 maggio 2024.
3. Per dette consultazioni è prevista, in via sperimentale, la possibilità di votazione anche con modalità elettronica, nel rispetto del carattere individuale e segreto del voto in capo ai singoli soci.
4. Le Aziende associate ad ARCA e FISDE - sulla base della preventiva definizione dei rispettivi bacini del personale che utilizzerà la votazione elettronica – provvederanno alla predisposizione e trasmissione alle Associazioni dei corrispondenti elenchi dei soci aventi diritto al voto elettronico e nei seggi, nel rispetto dei termini temporali che verranno indicati dalle Associazioni in tempo utile.

5. Per l'esercizio del voto in modalità elettronica, ARCA e FISDE provvederanno a mettere a disposizione degli elettori apposita piattaforma informatica scelta congiuntamente e con modalità concordate con le Organizzazioni sindacali.
6. Il presente Accordo viene trasmesso per i conseguenti adempimenti alle Associazioni ARCA e FISDE, che provvederanno a darne tempestiva diffusione a tutte le Aziende associate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegati

Regolamento elettorale ARCA

Regolamento elettorale FISDE

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL' ARCA
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICREATIVA, CULTURALE E SPORTIVA
DIPENDENTI GRUPPO ENEL”

INDICE

1. Composizione degli Organi sociali dell'ARCA
 - 1.1. Assemblea
 - 1.2 Commissione Amministratrice Nazionale
 - 1.3 Collegio dei Sindaci
 - 1.4 Collegio dei Probiviri

2. Durata degli Organi

3. Elezioni
 - 3.1 Intendimento elettorale
 - 3.2 Presentazione delle liste
 - 3.3 Composizione liste candidati
 - 3.4 Comitati elettorali
 - 3.4.1 Comitato Elettorale Centrale
 - 3.4.2 Comitati Elettorali Territoriali
 - 3.5 Scrutatori
 - 3.6 Elettori ed eleggibili
 - 3.7 Elenchi elettori
 - 3.8 Data elezioni e pubblicazione liste
 - 3.9 Luogo e orario della votazione
 - 3.10 Seggi elettorali
 - 3.11 Sistema di votazione – Schede elettorali
 - 3.12 Espressione del voto
 - 3.13 Scrutinio
 - 3.14 Ripartizione e assegnazione dei posti
 - 3.14.1 Ripartizione e assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci ordinari nell'Assemblea
 - 3.14.2 Ripartizione e assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci straordinari nell'Assemblea
 - 3.14.3 Commissione Amministratrice Nazionale
 - 3.14.4 Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probiviri
 - 3.15 Risultati elettorali
 - 3.16 Circoli ARCA Regionali

4. Ricorsi
5. Proclamazione dei risultati
6. Designazioni per i posti nella Commissione Amministratrice Nazionale, nel Collegio dei Sindaci, nel Collegio dei Probiviri. Designazione dei componenti e dei Referenti dei Circoli ARCA Regionali
7. Sostituzione dei componenti degli Organi sociali
8. Incompatibilità delle cariche

1. Composizione degli Organi sociali dell'ARCA

Secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, gli Organi dell'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti Gruppo Enel (ARCA) sono così costituiti:

1.1 Assemblea

L'Assemblea è costituita da:

- 40 componenti eletti dai soci ordinari secondo le norme del presente Regolamento elettorale;
- i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, una volta eletta;
- 6 componenti eletti in rappresentanza dei soci straordinari, con funzioni consultive.

1.2 Commissione Amministratrice Nazionale

La Commissione Amministratrice Nazionale è composta da 7 membri in rappresentanza dei soci ordinari, nonché da un rappresentante designato da Enel, che partecipa ai lavori con diritto di esprimere parere consultivo, non vincolante, in merito alle determinazioni di competenza della Commissione stessa.

1.3 Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un componente effettivo e uno supplente, da ognuna delle tre Organizzazioni sindacali (o gruppi di soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.

1.4 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un membro effettivo ed un membro supplente, da ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.

Nell'Associazione, oltre agli Organi sopra indicati, sono previsti Circoli ARCA Regionali con composizione e compiti definiti dallo Statuto.

2. Durata degli Organi

Tutti gli Organi indicati al punto 1. restano in carica tre anni, decorrenti dal mese di insediamento dell'Assemblea. La durata delle cariche in detti Organi è prorogata, rispetto

alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione e insediamento dei nuovi componenti degli Organi stessi.

3.Elezioni

Le elezioni degli Organi dell'ARCA si svolgeranno ogni tre anni in unica sessione nell'intero territorio nazionale.

3.1 Intendimento elettorale

Le elezioni vengono indette, almeno 5 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, dalla Commissione Amministratrice Nazionale, mediante propria delibera. Scaduto tale termine senza che la Commissione Amministratrice Nazionale abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati, da indicare nella stessa delibera, non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione - da effettuarsi con posta elettronica certificata (o, in alternativa, con lettera raccomandata A.R) - della delibera dell'intendimento elettorale, a tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici, ad Enel, nonché a tutte le Società i cui dipendenti sono soci ordinari dell'Associazione (di seguito "Aziende"), che provvederanno all'affissione in tutti i posti di lavoro. La Commissione Amministratrice Nazionale cura la immediata pubblicazione dell'intendimento elettorale sul sito internet dell'Associazione.

3.2 Presentazione delle liste

Per l'elezione dei rappresentanti dei soci ordinari nell'Assemblea, possono presentare liste:

- ✓ le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici;
- ✓ i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Per l'elezione del rappresentante dei soci straordinari possono presentare liste:

- ✓ le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici;
- ✓ i soci straordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% dei soci medesimi aventi diritto al voto.

Le liste dei candidati - corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura degli interessati – possono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore

18.00 di ogni giorno, a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione tramite posta elettronica certificata di cui al punto 3.1.

Le liste dei candidati devono essere trasmesse al Presidente uscente, anche tramite posta elettronica certificata, che attesta il giorno e l'ora della presentazione. Il Presidente uscente trasmette le liste al Comitato Elettorale Centrale entro il giorno successivo a quello ultimo fissato per la presentazione delle liste.

Il Comitato Elettorale Centrale, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati, trasmette le liste ai soggetti indicati al successivo punto 3.4.1. lettera b) , entro i due giorni successivi.

3.3 Composizione liste candidati

Per i componenti in rappresentanza dei soci ordinari dell'Assemblea, il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al numero dei componenti dell'Assemblea da eleggere aumentato del 30%.

Per i componenti in rappresentanza dei soci straordinari, il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore al doppio dei candidati da eleggere.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

3.4 Comitati Elettorali

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere indicati dalle Organizzazioni sindacali e dai gruppi di soci presentatori di liste i nominativi delle persone designate a comporre:

- il Comitato Elettorale Centrale, costituito da due rappresentanti per ciascuna lista presentata;
- i Comitati Elettorali Territoriali, costituiti da un rappresentante per ciascuna lista presentata.

I componenti dei Comitati Elettorali devono essere scelti fra gli elettori e non possono essere candidati per l'Assemblea né membri della Commissione Amministratrice Nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

I Comitati Elettorali si intendono costituiti immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.

È consentita ai componenti dei Comitati Elettorali la partecipazione a distanza alle riunioni dei Comitati stessi, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia possibile a tutti i partecipanti seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati, scambiando se del caso documentazione.

3.4.1. Comitato Elettorale Centrale

Il Comitato Elettorale Centrale ha sede a Roma ed ha i seguenti compiti:

- a) verificare la regolarità delle liste ed i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- b) trasmettere le liste elettorali, entro i successivi due giorni, ai Comitati Elettorali Territoriali e a tutte le Aziende per la relativa pubblicazione, a loro cura, in tutti i posti di lavoro, nonché alla struttura operativa ARCA per la pubblicazione presso le proprie sedi territoriali, nonché sul sito internet dell'Associazione;
- c) fissare i due giorni feriali consecutivi in cui hanno luogo le votazioni;
- d) predisporre la scheda elettorale, sulla base delle liste presentate;
- e) predisporre il modello di verbale da redigere presso ciascun seggio elettorale in occasione della votazione, nonché il fac-simile di verbale da compilare a cura dei Comitati Elettorali Territoriali;
- f) coordinare le operazioni di voto ed esaminare eventuali contestazioni non risolte in sede di Comitato Elettorale Territoriale;
- f-bis) predisporre le istruzioni per le votazioni in modalità telematica;
- f-ter) effettuare lo scrutinio dei voti espressi in modalità telematica;
- g) effettuare le operazioni riepilogative dei voti riportati da ciascuna lista nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
- h) procedere alla proclamazione dei risultati, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Il Comitato Elettorale Centrale provvede a comunicare il risultato delle elezioni alle Organizzazioni sindacali nazionali partecipanti alle elezioni e al primo firmatario dei presentatori di lista, alla Commissione Amministratrice Nazionale, ad Enel nonché a tutte le Aziende, che provvederanno all'affissione in tutti i posti di lavoro.

3.4.2. Comitati Elettorali Territoriali

I Comitati Elettorali Territoriali hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione: Torino (Piemonte e Valle d'Aosta), Genova, Milano, Venezia (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), Bologna, Firenze, Ancona (Marche e Umbria), Roma, L'Aquila (Abruzzo e Molise), Napoli, Bari (Puglia e Basilicata), Catanzaro, Palermo e Cagliari.

Il Comitato Elettorale Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) acquisire dalla struttura operativa di ARCA l'elenco dei soci ordinari e straordinari aventi diritto al voto per il rispettivo ambito territoriale di competenza;

- b) suddividere l'ambito territoriale di competenza in seggi, tenuto conto della distribuzione degli elettori;
- c) mettere a disposizione dei seggi gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- d) dare comunicazione alle Organizzazioni sindacali e al primo firmatario dei gruppi di soci ordinari presentatori di lista, del numero e della dislocazione dei seggi stabiliti, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
- e) nominare i Presidenti dei seggi tra gli elettori non candidati;
- f) pubblicare le liste elettorali trasmettendole alle Aziende che ne curano l'affissione nei posti di lavoro;
- g) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni, anche esaminando e risolvendo eventuali casi di contestazione;
- h) trasmettere il verbale di cui al punto 3.13 al Comitato Elettorale Centrale.

Per l'attuazione di quanto sopra i Comitati Elettorali Territoriali fissano le modalità necessarie, d'intesa con la struttura operativa ARCA e con le Aziende.

3.5 Scrutatori

Le Organizzazioni sindacali e i gruppi di soci ordinari e straordinari presentatori di liste possono designare uno scrutatore per ciascun seggio, tra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale Territoriale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

3.6 Elettori ed eleggibili

Hanno diritto al voto tutti i soci

- ordinari per i quali sussiste tale qualifica alla data iniziale fissata per le elezioni;
- straordinari per i quali sussiste tale qualifica alla data di presentazione delle liste ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono eleggibili tutti i soci che rivestono tale qualifica alla data di presentazione delle liste, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto.

3.7 Elenchi elettori

La struttura operativa di ARCA, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle votazioni, mette a disposizione:

- a) del Comitato Elettorale Centrale, l'elenco aggiornato dei soci ordinari e dei soci straordinari aventi diritto al voto con modalità telematica;
- b) dei Comitati Elettorali Territoriali, un elenco aggiornato dei soci ordinari che hanno diritto al voto (in base alla sede di lavoro) predisposto per l'ambito territoriale di competenza di ciascun Comitato Territoriale e articolato per regione.

3.8 Data elezioni e pubblicazione liste

Le elezioni devono svolgersi in due giorni lavorativi consecutivi del mese di maggio del terzo anno di durata in carica degli Organi dell'Associazione.

Il Comitato Elettorale Centrale, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prende contatto con Enel per concordare la data delle elezioni.

La data delle elezioni viene tempestivamente comunicata a cura del Comitato Elettorale Centrale ai Comitati Elettorali Territoriali.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in ciascun posto di lavoro, a cura delle Aziende – anche per il tramite dei Comitati Elettorali Territoriali - almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni, nonché presso tutte le sedi ARCA e mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, ove saranno pubblicate anche le liste dei candidati dei soci straordinari.

Eventuali reclami e contestazioni devono pervenire, entro i primi 5 giorni dalla pubblicazione, al Comitato Elettorale Centrale, che deve pronunciarsi entro i 3 giorni successivi alla scadenza di detto termine; le conseguenti determinazioni sono portate a conoscenza del personale mediante affissione nei posti di lavoro e di esse viene fatta menzione nel verbale di cui al punto 3.15.

3.9 Luogo e orario della votazione

I Comitati Elettorali Territoriali, previe intese con le Aziende, stabiliscono i luoghi di ubicazione dei seggi e gli orari di votazione nei giorni già precedentemente comunicati dal Comitato Elettorale Centrale, in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Per facilitare le operazioni di voto possono essere inoltre costituiti seggi mobili.

Luogo, giorno ed orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori a cura dei Comitati Elettorali Territoriali, che prendono contatto con le Aziende per l'affissione nei posti di lavoro delle Aziende almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni. Luoghi, giorno ed orario di votazione saranno altresì

tempestivamente pubblicati sul sito internet dell'Associazione per l'idonea informativa anche ai soci straordinari.

3.10 Seggi elettorali

Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui al precedente punto 3.5 e da un Presidente, nominato dal Comitato Elettorale Territoriale, tra i lavoratori non candidati aventi diritto al voto dell'ambito territoriale di competenza del Comitato.

Ogni seggio viene dotato, a cura del Comitato Elettorale Territoriale, di due urne idonee ad una regolare votazione (una riservata ai soci ordinari, l'altra ai soci straordinari), chiuse e sigillate sino all'apertura ufficiale delle stesse per l'inizio dello scrutinio.

Ogni seggio deve inoltre poter disporre di un elenco nominativo completo degli elettori aventi diritto al voto presso lo stesso.

I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta nei giorni delle elezioni votano nel luogo di trasferta, previa comunicazione dell'Azienda di appartenenza al Comitato Elettorale Territoriale competente (località di trasferta) ed a quello del luogo di provenienza del lavoratore interessato.

3.11 Sistema di votazione – Schede elettorali

Le elezioni si svolgono su Collegio unico nazionale, sulla base delle liste presentate a norma del punto 3.2.

E' ammessa espressione del voto per via telematica.

Le schede elettorali sono distinte e di colore diverso per i soci ordinari e straordinari:

- ✓ scheda A, contenente le liste dei candidati dei soci ordinari;
- ✓ scheda B, contenente le liste dei candidati dei soci straordinari.

Le schede riproducono, secondo l'ordine cronologico di presentazione, i nominativi e gli altri elementi di ciascuna lista. In caso di contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda per la votazione deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio o da chi per lo stesso.

Per l'ammissione al voto gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.

Il Presidente o chi per lo stesso appone, nell'elenco di cui al punto 3.10 in dotazione al seggio, la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare l'avvenuto esercizio del voto.

Nelle votazioni con modalità elettronica all'elettore saranno rese disponibili le medesime schede elettorali; per l'espressione del voto di lista on-line valgono le stesse modalità del voto in presenza nei seggi.

Almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni, ARCA invia a tutti gli aventi diritto al voto in modalità telematica una comunicazione a mezzo posta elettronica con indicazione dei giorni delle operazioni di voto e con le relative istruzioni per l'accesso alla piattaforma. L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi alla predetta piattaforma ove sarà possibile accedere al seggio virtuale e alle liste dei candidati.

Lavoratori all'estero

Per i lavoratori all'estero è prevista espressione del voto in modalità telematica.

3.12 Espressione del voto

L'elettore può esprimere esclusivamente il voto di lista, mediante apposizione di crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista.

Nelle votazioni in modalità telematica il voto di lista è espresso mediante apposizione di un flag.

Il voto espresso a fianco di candidati di una stessa lista vale quale votazione della lista, anche ove non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di voti espressi a fianco di candidati di liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.

3.13 Scrutinio

Le operazioni di scrutinio – da iniziare alle ore 8.00 del giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni e da portare a compimento senza soluzione di continuità – vengono effettuate nella sede del seggio per i seggi fissi; per i seggi mobili è prevista la facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali.

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici e rappresentanti delle Aziende.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale di scrutinio – in cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - viene consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.), al Comitato Elettorale Territoriale, che procede al controllo del conteggio dei voti nei seggi, di cui viene dato atto nel proprio verbale.

Il Comitato Elettorale Territoriale, al termine delle operazioni di cui al periodo precedente, redige apposito verbale, in cui saranno indicati i relativi risultati – con articolazione anche per singola Regione, separatamente per i soci ordinari e per i soci straordinari:

- numero dei soci aventi diritto al voto;
- numero dei soci che hanno votato;
- numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
- numero delle schede bianche e numero delle schede nulle

Il Comitato Elettorale Territoriale provvede a:

- sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi;
- trasmettere al Comitato Centrale, entro 24 ore dal termine delle operazioni, mediante posta elettronica, il verbale dei risultati delle votazioni, tenendo a disposizione del Comitato stesso per tre mesi il plico sigillato con tutto il materiale elettorale.

I Comitati Elettorali Territoriali – a valle della proclamazione dei risultati di cui all'art. 5 - inviano tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio alla Commissione Amministratrice Nazionale, che la conserva – unitamente alla documentazione prodotta dal Comitato Elettorale Centrale - per tutta la durata del mandato dell'Assemblea.

3.14 Ripartizione e assegnazione dei posti

Il Comitato Elettorale Centrale procede prima allo scrutinio dei risultati del voto elettronico. Successivamente esamina e decide eventuali casi di contestazione e/o reclami non risolti dai Comitati Elettorali Territoriali e procede, di conseguenza, ad effettuare il consolidamento nazionale dei voti espressi nei seggi.

Sulla base dei risultati complessivi di scrutinio, il Comitato Centrale procede alla attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.

Il Comitato Centrale procede alla ripartizione e assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci ordinari e straordinari nell'Assemblea come di seguito indicato.

3.14.1 Ripartizione e assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci ordinari nell'Assemblea

La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei soci ordinari nell'Assemblea viene effettuata in base al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.

In particolare, per la ripartizione dei posti nell'Assemblea, il Comitato Elettorale:

- 1) trova il quoziente elettorale, cioè il rapporto fra i voti validi espressi nelle liste per l'Assemblea ed il numero dei posti da assegnare;
- 2) attribuisce ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati;
- 3) attribuisce i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

Nei limiti dei posti attribuiti a ciascuna lista, l'assegnazione dei seggi andrà effettuata seguendo l'ordine di elencazione indicato nelle liste stesse.

3.14.2 Ripartizione e assegnazione dei posti dei rappresentanti dei soci straordinari nell'Assemblea

La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei soci straordinari nell'Assemblea viene effettuata secondo il sistema proporzionale puro di cui al punto precedente.

3.14.3 Commissione Amministratrice Nazionale

La ripartizione dei posti nell'ambito della Commissione Amministratrice Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nell'elezione dell'Assemblea, applicando il sistema proporzionale puro di cui al punto 3.14.1

3.14.4 Collegio dei Sindaci e Collegio dei Probiviri

La ripartizione dei posti nel Collegio dei Sindaci e nel Collegio dei Probiviri viene effettuata in ragione di un membro effettivo e uno supplente per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici che hanno riportato complessivamente il maggior numero dei voti nelle elezioni dell'Assemblea.

3.15 Risultati elettorali

Il Comitato Elettorale Centrale procede alla redazione del Verbale in cui viene dato atto della ripartizione e assegnazione dei posti, secondo quanto previsto nei precedenti punti 3.14.1, 3.14.2, 3.14.3, 3.14.4. Il Verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato Centrale.

3.16 Circoli ARCA Regionali

I componenti dei Circoli Regionali ARCA vengono designati, fra i soci, dalle Organizzazioni sindacali (o gruppi di soci) presentatrici di liste cui sono stati attribuiti i seggi nella Commissione Amministratrice Nazionale. La designazione avviene in proporzione alla percentuale dei voti validi complessivamente riportati da tali liste nelle elezioni dell'Assemblea, tenendo conto anche delle percentuali dei voti ottenuti dalle liste nelle singole Regioni.

Per ciascun Circolo viene contestualmente designato, tra i componenti, un "Referente", individuato prioritariamente tra gli eletti nell'Assemblea appartenenti alla Regione di riferimento.

4. Ricorsi

Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale Centrale ai sensi del precedente punto 3.15 deve essere trasmessa alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che hanno presentato proprie liste, al primo firmatario dei soci presentatori di lista, nonché a Enel.

Gli eventuali ricorsi devono essere avanzati al Comitato Elettorale Centrale, da parte dei destinatari di cui sopra, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione del verbale del Comitato stesso, a mezzo PEC, da indirizzare, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL elettrici presentatrici di liste, al primo firmatario della lista eventualmente interessata e ad Enel.

Il Comitato Elettorale Centrale esamina gli eventuali ricorsi e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultano fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.

Il Comitato Elettorale Centrale può demandare le contestazioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, all'esame delle Parti stipulanti il Regolamento medesimo, che si devono pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.

5. Proclamazione dei risultati

Trascorsi i termini di cui al punto 4, il Comitato Elettorale Centrale procede alla proclamazione dei risultati elettorali con una comunicazione, indirizzata alle Organizzazioni sindacali e al primo firmatario dei presentatori di lista partecipanti alle elezioni, alla Commissione

Amministratrice Nazionale e alle Aziende, che provvederanno all'affissione in tutti i posti di lavoro.

Detta comunicazione contiene:

- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nell'Assemblea;
- i nominativi dei soci ordinari e straordinari eletti nell'Assemblea;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nella Commissione Amministratrice Nazionale;
- le Organizzazioni sindacali alle quali devono essere assegnati i posti nel Collegio dei Sindaci;
- le Organizzazioni sindacali alle quali devono essere assegnati i posti nel Collegio dei Probiviri;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nei Circoli ARCA Regionali.

6. Designazioni per i posti nella Commissione Amministratrice Nazionale, nel Collegio dei Sindaci, nel Collegio dei Probiviri. Designazione dei componenti e dei Referenti dei Circoli ARCA Regionali

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 5, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che hanno presentato proprie liste o il primo firmatario dei presentatori delle liste, comunicano al Comitato Elettorale Centrale:

- i nominativi designati a far parte della Commissione Amministratrice Nazionale;
- i nominativi dei membri effettivi e supplenti designati a far parte del Collegio dei Sindaci;
- i nominativi dei membri effettivi e supplenti designati a far parte del Collegio dei Probiviri;
- i nominativi dei componenti e dei Referenti dei Circoli ARCA Regionali.

Il Comitato Elettorale Centrale, sulla base delle designazioni pervenute, provvede alla comunicazione della definitiva composizione degli Organi alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del CCNL, al primo firmatario dei presentatori di lista, a Enel, nonché al Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale uscente.

L'insediamento dell'Assemblea ha luogo entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, su convocazione del Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale uscente. L'Assemblea provvede immediatamente all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della nuova Commissione Amministratrice Nazionale.

Qualora l'Assemblea non proceda, a norma dell'art. 9.9 dello Statuto e a norma del precedente periodo, entro i termini ivi previsti, alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale, i poteri e le funzioni ad essi attribuiti sono assunti

temporaneamente, sino alla suddetta elezione e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla prima convocazione dell'Assemblea, da 3 componenti della stessa Commissione, che li eserciteranno congiuntamente.

Detti componenti sono designati dalle Organizzazioni sindacali (o dai gruppi di soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.

Decorso inutilmente il periodo di cui sopra senza che si sia provveduto alla elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, si procederà a nuove elezioni ai sensi del primo comma dell'art. 8 dello Statuto.

7. Sostituzione dei componenti degli Organi sociali

Le sostituzioni vengono effettuate con le seguenti modalità:

- i componenti dell'Assemblea sono sostituiti con il primo nominativo dei non eletti riportato nella lista elettorale di riferimento;
- i membri della Commissione Amministratrice Nazionale vengono sostituiti con nuove designazioni da parte delle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici (o dei gruppi di soci) che avevano designato i membri da sostituire;
- i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri vengono sostituiti con nuove designazioni da parte delle stesse Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che avevano designato i membri da sostituire.

I subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

8. Incompatibilità delle cariche

Le cariche di componente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di componente degli altri Organi.

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE DEL FISDE**

INDICE

1. Composizione degli Organi di amministrazione e controllo del FISDE
 - 1.1. Consiglio di Amministrazione
 - 1.2 Collegio Sindacale
2. Durata degli Organi
3. Elezioni
 - 3.1 Intendimento elettorale
 - 3.2 Presentazione delle liste
 - 3.3 Composizione liste candidati
 - 3.4 Comitati elettorali
 - 3.4.1 Comitato Elettorale Centrale
 - 3.4.2 Comitati Elettorali Territoriali
 - 3.5 Scrutatori
 - 3.6 Elettori ed eleggibili
 - 3.7 Elenchi elettori
 - 3.8 Data elezioni e pubblicazione liste
 - 3.9 Luogo e orario della votazione
 - 3.10 Seggi elettorali
 - 3.11 Sistema di votazione – Schede elettorali
 - 3.12 Espressione del voto
 - 3.13 Scrutinio
4. Ripartizione e assegnazione dei posti
5. Risultati elettorali
6. Ricorsi
7. Proclamazione dei risultati
8. Insediamento degli Organi
9. Sostituzione dei membri degli Organi sociali
10. Incompatibilità delle cariche

1. Composizione degli Organi di amministrazione e controllo del FISDE

Secondo quanto previsto dallo Statuto del FISDE (Fondo Integrativo Sanitario per i dipendenti del Gruppo Enel), gli Organi elettivi del Fondo, costituiti a livello nazionale, sono i seguenti:

1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto pariteticamente da cinque rappresentanti aziendali, designati da Enel, e da cinque rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva.

1.2 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da due rappresentanti aziendali, designati da Enel, e da tre rappresentanti dei lavoratori, designati su base elettiva¹.

2. Durata degli Organi

Gli Organi indicati al punto 1 restano in carica tre anni. I loro componenti sono rieleggibili. La durata delle cariche nei suddetti Organi è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto alla elezione e insediamento dei nuovi componenti degli Organi stessi.

3. Elezioni

Le elezioni degli Organi del FISDE si svolgeranno ogni tre anni in unica sessione nell'intero territorio nazionale.

Per tali elezioni, qualora vengano svolte congiuntamente a quelle per il rinnovo degli Organi sociali dell'Associazione ARCA, si applicano le norme del Regolamento elettorale ARCA, con particolare riferimento agli Organismi, agli adempimenti elettorali e ai termini ivi previsti.

3.1 Intendimento elettorale

Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione del FISDE almeno 5 mesi prima della scadenza del mandato, mediante propria delibera. Scaduto tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio Sindacale.

Il termine per la presentazione delle liste dei candidati, da indicare nella stessa delibera, non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di trasmissione - da effettuarsi con posta elettronica certificata (o, in alternativa, con lettera raccomandata A.R.) - della delibera dell'intendimento elettorale, a tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici, ad Enel, nonché a tutte le Società i cui dipendenti sono soci ordinari del Fondo (di seguito "Aziende"), che provvederanno all'affissione in tutti i posti di lavoro.

¹ Ai sensi della Norma Transitoria 7. in calce allo Statuto FISDE, la disposizione statutaria sulla composizione del Collegio (art. 10.4 Statuto, definito con Accordo sindacale 10.11.2011) "entra in vigore dalla costituzione del nuovo Collegio Sindacale a seguito delle elezioni per il rinnovo degli attuali Organi sociali". Ai sensi dell'art. 10.4.1 dello Statuto FISDE, almeno un componente del Collegio "deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro".

Il Consiglio di Amministrazione cura la immediata pubblicazione dell'intendimento elettorale sul sito internet del Fondo.

3.2 Presentazione delle liste

Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, possono presentare liste:

- le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici;
- i soci ordinari, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.

Le liste dei candidati - corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura degli interessati – possono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, a partire dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione tramite posta elettronica certificata di cui al punto 3.1.

Le liste devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, anche tramite posta elettronica certificata, che attesta il giorno e l'ora della presentazione. Il Presidente uscente trasmette le liste al Comitato Elettorale Centrale entro il giorno successivo a quello ultimo fissato per la presentazione delle liste.

Il Comitato Elettorale Centrale, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del FISDE, trasmette le liste ai soggetti indicati al successivo punto 3.4.1., lettera b), entro i due giorni successivi.

3.3 Composizione liste candidati

Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione del FISDE, il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore a 10. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

3.4 Comitati Elettorali

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere indicati i nominativi delle persone designate a comporre:

- il Comitato Elettorale Centrale, costituito da due rappresentanti per ciascuna lista presentata per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- i Comitati Elettorali Territoriali, costituiti da un rappresentante per ciascuna lista presentata per l'elezione dei suddetti Organi.

I componenti dei Comitati Elettorali devono essere scelti fra gli elettori e non possono essere candidati o componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

I Comitati Elettorali si intendono costituiti immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.

È consentita ai componenti dei Comitati Elettorali la partecipazione a distanza alle riunioni dei Comitati stessi, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia possibile a tutti i partecipanti seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati, scambiando se del caso documentazione.

3.4.1. Comitato Elettorale Centrale

Il Comitato Elettorale Centrale ha sede a Roma ed ha i seguenti compiti:

- a) verificare la regolarità delle liste ed i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- b) trasmettere le liste elettorali ai Comitati Elettorali Territoriali e a tutte le Aziende per la relativa pubblicazione, a loro cura, in tutti i posti di lavoro, nonché a FISDE per la pubblicazione sul sito internet del Fondo;
- c) fissare i due giorni feriali consecutivi in cui hanno luogo le votazioni;
- d) predisporre la scheda elettorale, sulla base delle liste presentate;
- e) predisporre il modello di verbale da redigere presso ciascun seggio elettorale in occasione della votazione, nonché il fac-simile di verbale da compilare a cura dei Comitati Elettorali Territoriali;
- f) coordinare le operazioni di voto ed esaminare eventuali contestazioni non risolte in sede di Comitato Elettorale Territoriale;
- f-bis) predisporre le istruzioni per le votazioni in modalità telematica;
- f-ter) effettuare lo scrutinio dei voti espressi in modalità telematica;
- g) effettuare le operazioni riepilogative dei voti riportati da ciascuna lista nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
- h) procedere alla proclamazione dei risultati, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Il Comitato Elettorale Centrale provvede a comunicare il risultato delle elezioni alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali nazionali partecipanti alle elezioni e al primo firmatario dei presentatori di lista, al Consiglio di Amministrazione di FISDE, ad Enel ed a tutte le Aziende, che provvederanno all'affissione in tutti i posti di lavoro.

3.4.2. Comitati Elettorali Territoriali

I Comitati Elettorali Territoriali hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione: Torino (Piemonte e Valle d'Aosta), Genova, Milano, Venezia (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), Bologna, Firenze, Ancona (Marche e Umbria), Roma, L'Aquila (Abruzzo e Molise), Napoli, Bari (Puglia e Basilicata), Catanzaro, Palermo e Cagliari.

Il Comitato Elettorale Territoriale ha i seguenti compiti:

- a) acquisire da FISDE l'elenco dei soci aventi diritto al voto predisposto per il rispettivo ambito territoriale di competenza;
- b) suddividere l'ambito territoriale di competenza in seggi, tenuto conto della distribuzione degli elettori;
- c) mettere a disposizione dei seggi gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- d) dare comunicazione alle Organizzazioni sindacali e al primo firmatario dei gruppi di soci ordinari presentatori di lista, del numero e della dislocazione dei seggi stabiliti, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
- e) nominare i Presidenti dei seggi tra gli elettori non candidati;
- f) pubblicare le liste elettorali trasmettendole alle Aziende che ne curano l'affissione nei posti di lavoro;
- g) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni, anche esaminando e risolvendo eventuali casi di contestazione;
- h) trasmettere il verbale di cui al punto 3.13 al Comitato Elettorale Centrale.

Per l'attuazione di quanto sopra i Comitati Elettorali Territoriali fissano le modalità necessarie, d'intesa con FISDE e con le Aziende.

3.5 Scrutatori

Le Organizzazioni sindacali e i gruppi di soci ordinari presentatori di liste possono designare uno scrutatore per ciascun seggio, tra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale Territoriale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

3.6 Elettori ed eleggibili

Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica alla data iniziale fissata per le elezioni.

Sono eleggibili tutti i soci che rivestono tale qualifica alla data di presentazione delle liste.

3.7 Elenchi elettori

FISDE, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle votazioni, mette a disposizione:

- a) del Comitato Elettorale Centrale, l'elenco aggiornato dei soci ordinari aventi diritto al voto con modalità telematica;
- b) dei Comitati Elettorali Territoriali, un elenco aggiornato dei soci che hanno diritto al voto (in base alla sede di lavoro), predisposto per l'ambito territoriale di competenza di ciascun Comitato Territoriale e articolato per Regione.

3.8 Data elezioni e pubblicazione liste

Le elezioni devono svolgersi in due giorni lavorativi consecutivi del mese di maggio del terzo anno di durata in carica degli Organi dell'Associazione.

Il Comitato Elettorale Centrale, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste prende contatto con Enel per concordare la data delle elezioni.

La data delle elezioni viene tempestivamente comunicata a cura del Comitato Elettorale Centrale ai Comitati Elettorali Territoriali.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in ciascun posto di lavoro, a cura delle Aziende – anche per il tramite dei Comitati Elettorali Territoriali - almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni, anche mediante pubblicazione sul sito internet di FISDE.

Eventuali reclami e contestazioni devono pervenire, entro i primi 5 giorni dalla pubblicazione, al Comitato Elettorale Centrale, che deve pronunciarsi entro i 3 giorni successivi alla scadenza di detto termine; le conseguenti determinazioni sono portate a conoscenza dei soci mediante affissione nei posti di lavoro e di esse viene fatta menzione nel verbale di cui al punto 5.

3.9 Luogo e orario della votazione

I Comitati Elettorali Territoriali, previe intese con le Aziende, stabiliscono i luoghi di ubicazione dei seggi e gli orari di votazione nei giorni già precedentemente comunicati dal Comitato Elettorale Centrale, in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Per facilitare le operazioni di voto possono essere inoltre costituiti seggi mobili.

Luogo, giorno ed orario di votazione devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori a cura dei Comitati Elettorali Territoriali, mediante affissione nei posti di lavoro delle Aziende almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni, e a cura del FISDE con anche sul sito internet.

3.10 Seggi elettorali

Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui al precedente punto 3.5 e da un Presidente, nominato dal Comitato Elettorale Territoriale, tra i lavoratori non candidati aventi diritto al voto dell'ambito territoriale di competenza del Comitato.

Ogni seggio viene dotato, a cura del Comitato Elettorale Territoriale, di un'urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Ogni seggio deve inoltre poter disporre di un elenco nominativo completo degli elettori aventi diritto al voto presso lo stesso.

I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta nei giorni delle elezioni votano nel luogo di trasferta, previa comunicazione dell'Azienda di appartenenza al Comitato Elettorale Territoriale competente (località di trasferta) ed a quello del luogo di provenienza del lavoratore interessato.

3.11 Sistema di votazione – Schede elettorali

Le elezioni si svolgono su Collegio unico nazionale, sulla base delle liste presentate a norma del punto 3.2.

E' ammessa espressione del voto per via telematica.

La votazione è effettuata mediante un'unica scheda suddivisa in due parti, contenenti, rispettivamente:

- ✓ le liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dei rispettivi candidati;
- ✓ le liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

Le schede riproducono, secondo l'ordine cronologico di presentazione, i nominativi e gli altri elementi di ciascuna lista. In caso di contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza viene estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda per la votazione deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio o da chi per lo stesso.

Per l'ammissione al voto gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale; in mancanza di documento personale,

devono essere riconosciuti da almeno uno degli scrutatori del seggio o da due elettori che abbiano già votato.

Il Presidente o chi per lo stesso appone, nell'elenco di cui al punto 3.10 in dotazione al seggio, la propria sigla a fianco del nome dell'elettore, per indicare l'avvenuto esercizio del voto.

Nelle votazioni con modalità elettronica all'elettore saranno rese disponibili le medesime schede elettorali; per l'espressione del voto di lista on-line valgono le stesse modalità del voto in presenza nei seggi.

Almeno 8 giorni prima della data di inizio delle votazioni, FISDE invia a tutti gli aventi diritto al voto in modalità telematica una comunicazione a mezzo posta elettronica con indicazione dei giorni delle operazioni di voto e con le relative istruzioni, nonché il link per collegarsi alla piattaforma informatica per il voto. L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi alla predetta piattaforma ove sarà possibile accedere al seggio virtuale e alle liste dei candidati.

Lavoratori all'estero

Per i lavoratori all'estero è prevista espressione del voto in modalità telematica.

3.12 Espressione del voto

Il voto di lista viene espresso mediante apposizione di crocetta tracciata sull'apposita casella a fianco dell'intestazione della lista.

Nelle votazioni in modalità telematica il voto di lista è espresso mediante apposizione di un flag.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.

Per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione, l'elettore può manifestare la preferenza solo per la lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato prescelto; nelle votazioni in modalità telematica il voto preferenziale è espresso mediante apposizione di un flag.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di due voti di preferenza.

Il voto espresso a fianco di candidati di una stessa lista vale quale votazione della lista, anche ove non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di voti espressi a fianco di candidati di liste differenti, senza voto di

lista, rende nulla la scheda. In caso di voto di lista e di voti espressi a fianco anche di candidati di altre liste, prevale il voto di lista.

3.13 Scrutinio

Le operazioni di scrutinio – da iniziare alle ore 8.00 del giorno successivo a quello in cui si sono concluse le votazioni e da portare a compimento senza soluzione di continuità – vengono effettuate nella sede del seggio per i seggi fissi; per i seggi mobili è prevista la facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali.

Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL dei lavoratori elettrici e rappresentanti delle Aziende.

Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale di scrutinio – in cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - viene consegnato, unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.), al Comitato Elettorale Territoriale, che procede al controllo del conteggio dei voti, dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato Elettorale Territoriale, al termine delle operazioni di cui al periodo precedente, redige il verbale dei risultati delle votazioni, che provvede a trasmettere al Comitato Elettorale Centrale, entro 24 ore dal termine delle operazioni, mediante posta elettronica, tenendo a disposizione del Comitato stesso per tre mesi il plico sigillato con tutto il materiale elettorale.

Il Comitato Elettorale Territoriale inoltre provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi.

A valle della proclamazione dei risultati di cui all'art. 5 - tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione, che la conserva – unitamente alla documentazione prodotta dal Comitato Elettorale Centrale - per tutta la durata del mandato.

4. Ripartizione e assegnazione dei posti

Il Comitato Elettorale Centrale procede prima allo scrutinio dei risultati del voto. Successivamente esamina e decide eventuali casi di contestazione e/o reclami non risolti dai Comitati Elettorali Territoriali e procede, di conseguenza, ad effettuare il consolidamento nazionale dei voti espressi nei seggi.

Sulla base dei risultati complessivi di scrutinio, procede alla ripartizione e assegnazione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione,

proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.

I posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel Collegio Sindacale vengono attribuiti in ragione di uno per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali (o gruppi di lavoratori) presentatrici di liste, che hanno riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Per la ripartizione dei posti nel Consiglio di Amministrazione, il Comitato Elettorale Centrale procede come segue:

1. trovare il quoziente elettorale, cioè il rapporto fra i voti validi espressi ed il numero dei posti da assegnare (5 nel Consiglio di Amministrazione);
2. attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati;
3. attribuire i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

Nei limiti dei posti attribuiti a ciascuna lista, l'assegnazione dei posti nel Consiglio di Amministrazione andrà effettuata sulla base dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato. A parità di voti di preferenza, il posto sarà assegnato al candidato indicato dall'Organizzazione sindacale (o dal primo firmatario) che ha presentato la lista.

L'assegnazione dei posti nel Collegio Sindacale avviene su designazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici (o dal primo firmatario, nel caso di gruppi di lavoratori) presentatori di lista cui sono stati attribuiti i seggi.

5. Risultati elettorali

Il Comitato Elettorale Centrale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:

- il numero dei voti riportati da ciascuna lista;
- il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nel Consiglio di Amministrazione, con i relativi voti di preferenza;
- i posti assegnati nel Collegio Sindacale alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato Elettorale Centrale.

6. Ricorsi

Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale Centrale deve essere trasmessa alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che hanno presentato proprie liste, al primo firmatario dei presentatori di lista, nonché a Enel.

Gli eventuali ricorsi devono essere avanzati al Comitato Elettorale Centrale, da parte dei destinatari di cui sopra, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione del verbale del Comitato stesso, a mezzo PEC, da indirizzare, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL elettrici presentatrici di liste, al primo firmatario della lista eventualmente interessata e ad Enel.

Il Comitato Elettorale Centrale esamina gli eventuali ricorsi e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultano fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.

Il Comitato Elettorale Centrale può demandare le contestazioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, all'esame delle Parti stipulanti il Regolamento medesimo, che si devono pronunciare entro 10 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.

7. Proclamazione dei risultati

Entro 5 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 6, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici (o il primo firmatario dei presentatori di lista) presentatrici delle liste, comunicano al Comitato Elettorale Centrale i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori designati a far parte del Collegio Sindacale.

A seguito di tale comunicazione, il Comitato Elettorale Centrale procede alla proclamazione dei risultati elettorali con la comunicazione di cui all'ultimo comma del punto 3.4.1, nella quale dovrà essere anche riportato il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nel Consiglio di Amministrazione con i nominativi dei candidati eletti, nonché il numero di posti assegnati a ciascuna lista nel Collegio Sindacale con i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori designati a farne parte.

8. Insediamento degli Organi

L'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ha luogo entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione designato da Enel.

9. Sostituzione dei membri degli Organi sociali

I rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione vengono sostituiti con i candidati immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i componenti decaduti.

Qualora i nominativi seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i componenti decaduti risultino esauriti per cessazione dal servizio o per formale rinuncia, l'Organizzazione sindacale o il primo firmatario nella cui lista i componenti da sostituire siano stati a suo tempo eletti provvede, con propria designazione, all'integrazione di posti resisi vacanti.

I rappresentanti dei lavoratori nel Collegio Sindacale vengono sostituiti con nuove designazioni da parte delle stesse Organizzazioni sindacali (o del primo firmatario dei presentatori di lista) che avevano designato i componenti da sostituire.

I subentranti restano in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai rappresentanti dei lavoratori sostituiti.

10. Incompatibilità delle cariche

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Collegio Sindacale sono tra loro incompatibili.